



Presidente

OMISSIS

Oggetto

Richiesta di parere da parte del *OMISSIS* in merito alla pubblicazione o meno ex art. 15 del d.lgs. n. 33/2013 dei CV dei componenti esterni di commissione di concorso (prot. 121567 del 18.10.2024). **Riscontro.**

Con la nota in oggetto, si è chiesto all'Autorità un parere in merito all'obbligatorietà della pubblicazione del CV ex art. 15 del d.lgs. 33/2013 dei membri esterni di commissione di concorso, anche in rapporto all'obbligo di cui all'art. 14 del medesimo decreto. Ciò considerando da un lato, che la loro attività è stata equiparata ad attività di servizio ai sensi dell'art. 3, co. 13, della legge n. 56/2019 e che quindi tali prestazioni non sarebbero inquadrare nel *genus* delle collaborazioni o degli incarichi attribuiti a personale esterno; dall'altro, che l'obbligo di pubblicazione dei *curricula* dei Direttori di Struttura Complessa è già assolto dalle aziende di provenienza dei membri di commissione esterni, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 e non dell'art. 15.

Si rappresenta al riguardo che il Consiglio dell'Autorità ha esaminato la questione, nell'adunanza del 5 febbraio 2025, esprimendo le considerazioni che seguono.

La norma cui occorre fare riferimento per la trasparenza degli incarichi di collaborazione e consulenza conferiti e affidati a soggetti esterni a qualsiasi titolo, sia oneroso che gratuito, è l'art. 15, del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, rubricato "*Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza*" che, al comma 1 dispone, fermo quanto previsto dall'art. 9-bis, la pubblicazione e aggiornamento di una serie di informazioni relative agli incarichi di collaborazione o di consulenza.

I dati relativi agli incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni a consulenti sono raccolti dal Dipartimento della funzione pubblica (di seguito DFP) nella banca dati "Anagrafe delle prestazioni" – che rientra nel sistema di banche dati PerlaPA richiamato nell'Allegato B al d.lgs. n. 33/2013 - disponibile sul sito istituzionale del DFP e liberamente accessibile al pubblico. Le amministrazioni hanno anche la possibilità, ex art. 9-bis del d.lgs. 33/2013, di assolvere all'obbligo di pubblicazione con link alla banca dati.

L'Autorità, con riguardo a tale disposizione, nella Delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016, ha precisato che tale norma disciplina la pubblicazione dei dati relativi agli incarichi di collaborazione e di consulenza conferiti e affidati a soggetti esterni a

qualsiasi titolo, sia oneroso che gratuito. La *ratio* della norma è stata interpretata, nel senso che sia opportuno rendere trasparente la partecipazione alle attività degli enti di soggetti esterni all'amministrazione che potrebbero influire, anche in modo decisivo, sull'assunzione di decisioni pubbliche, indipendentemente dal carattere oneroso o gratuito della stessa partecipazione. L'attenzione, cioè, è stata posta sulla formazione della decisione pubblica, anche a prescindere dall'uso di risorse pubbliche.

In tale Delibera e nelle FAQ in materia di trasparenza pubblicate sul sito, ANAC, nel sottolineare l'eterogeneità degli incarichi di consulenza e l'esistenza di fattispecie di dubbia qualificazione come tali, ha ricondotto nell'ambito degli incarichi di collaborazione e consulenza di cui assicurare la pubblicazione ex art 15 del d.lgs. 33/2013 anche quelli conferiti ai commissari esterni membri di commissioni concorsuali.

Ciò premesso, nell'esaminare la questione è necessario distinguere due profili. Da un lato, quello attinente alla modalità di svolgimento dell'incarico di componente della commissione di concorso, dall'altro quello relativo all'inquadramento dell'incarico conferito e al regime di trasparenza ad esso applicabile.

Ad avviso di ANAC, infatti, la novella normativa di cui al co. 13 dell'art. 3 della citata l. n. 56/2019, che ha precisato che "*l'attività di componente delle commissioni di concorso, è attività di servizio a tutti gli effetti di legge, quale che sia l'amministrazione che ha conferito l'incarico*", ha un impatto solo sul primo profilo. Essa è volta a consentire ai commissari di concorso, anche esterni appartenenti ad altre amministrazioni, di svolgere le citate attività durante l'orario d'ufficio.

Tale considerazione trova conferma nell'interpretazione della nozione di "*attività di servizio*" fornita in un parere, su richiesta di un Comune, dal Dipartimento della funzione pubblica (DFP), attesi i dubbi applicativi generati dalla previsione. Secondo il DFP, la precisazione prevista dalla citata legge "*non incide sulla disciplina della retribuità della prestazione, avendo piuttosto la finalità di consentire di espletare l'attività di componente di commissione in orario d'ufficio*" e riguarda sia il personale dirigenziale interno che quello esterno nonché, per ragioni di parità di trattamento, anche il personale di qualifica non dirigenziale (cfr. parere del 04.06.2021 del DFP). Il DFP ha posto quindi l'accento solo "*sull'attività di componente*" senza coinvolgere altri profili.

Detta modalità di svolgimento dell'incarico non incide, quindi, sulla qualificazione dell'incarico, laddove in particolare conferito ad un soggetto esterno all'amministrazione che bandisce il concorso. In questi casi, infatti, gli incarichi sono affidati, con apposito provvedimento di nomina, in base alla esperienza e competenza del soggetto esterno, per lo svolgimento di una specifica attività, limitatamente al periodo necessario all'espletamento del concorso, nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla

disciplina generale in materia di concorsi (cfr. art 9 d.PR 487/1994 aggiornato con d.PR 82/2023).

Siffatti incarichi, dunque, come già chiarito da ANAC nella citata delibera 1310/2016 e nelle FAQ in materia di trasparenza sopra richiamate, appaiono riconducibili a quelli di collaborazione e consulenza la cui trasparenza va garantita ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 33/2013. Ciò anche considerando che tali soggetti, in quanto terzi rispetto all'ente, potrebbero comunque essere portatori di interessi specifici, indirizzando per questo le decisioni della p.a. conferente l'incarico.

Da tale inquadramento - che conferma l'orientamento di ANAC -discende che restano fermi in capo all'amministrazione conferente gli obblighi di pubblicazione dei dati previsti dal citato art. 15, tra cui anche il CV, da assolvere anche con il *link* alla banca dati "PerlaPA" in conformità anche a quanto stabilito dal richiamato art. 53, co. 14, del d.lgs. 165/2001.

Da ultimo, in merito alla considerazione secondo cui nel caso di specie l'obbligo di pubblicazione dei *curricula* dei Direttori di Struttura Complessa sarebbe già assolto ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 dalle aziende di provenienza dei membri di commissione esterni, si osserva quanto segue.

Pur tenendo conto del principio dell'unicità dell'invio, in primo luogo non sarebbe agevole ai fini di una effettiva trasparenza della specifica procedura concorsuale consultare il sito di una amministrazione diversa da quella che ha indetto la procedura soltanto per rintracciare un dato (CV). Inoltre, poiché tutti dati di cui all'art. 15, incluso il CV, vanno comunicati alla Banca dati "PerlaPA" dall'amministrazione conferente l'incarico, la proposta formulata rischierebbe di rendere quest'ultima inadempiente rispetto al corretto assolvimento degli obblighi di trasparenza.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Atto firmato digitalmente